



**E.N.P.A.M.**

ENTE NAZIONALE  
di PREVIDENZA  
ed ASSISTENZA  
dei MEDICI  
e degli ODONTOIATRI

## PROMEMORIA

### PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Seduta del 25 settembre 2009**

#### **Abolizione dell'esonero contributivo per i pensionati del fondo di previdenza generale che producono redditi professionali**

Conformemente al disposto di cui all'art. 4, comma 4 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, i pensionati che producono reddito professionale possono conservare, su richiesta, l'iscrizione al Fondo. In questo caso, su tale reddito, è dovuto il contributo previdenziale all'ENPAM, la cui misura è fissata in via opzionale al 2% ovvero al 12,50%.

Analoga facoltà non è attualmente riconosciuta ai pensionati di altre Casse di previdenza di liberi professionisti. Gli avvocati, i dottori commercialisti, gli architetti e gli ingegneri, ad esempio, nel caso di prosecuzione nell'esercizio della professione dopo il pensionamento sono tenuti obbligatoriamente al versamento del contributo soggettivo sul reddito professionale prodotto e del contributo integrativo sul volume d'affari ai fini IVA. Al raggiungimento del 65° anno di età viene meno per costoro esclusivamente l'obbligo di pagamento del contributo soggettivo c.d. "minimo".

Con riferimento ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione Separata I.N.P.S., si ricorda che l'obbligo di versamento del relativo contributo era stato in principio escluso per la durata limitata di un quinquennio per tutti i professionisti di età superiore ai 65 anni (art. 4 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282). Esaurito l'effetto di tale norma transitoria, i soggetti in parola sono



attualmente tenuti al versamento del contributo nella misura ridotta del 17%. Si precisa, comunque, che sono tuttora esclusi dall'obbligo contributivo i professionisti che percepiscono “*redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria*” (art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281).

A tale proposito si rileva che l'INPS di recente ha inviato, numerosi avvisi di accertamento ai pensionati E.N.P.A.M. che, pur continuando a svolgere attività professionale, non hanno optato per il pagamento del relativo contributo presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale. Tale attività è stata posta in essere nell'ambito di una più vasta operazione volta a contrastare l'evasione contributiva nei confronti della Gestione separata INPS.

La posizione di tale Istituto, difatti, è che l'iscrizione alla Gestione Separata per i titolari di reddito autonomo professionale è obbligatoria non soltanto nel caso in cui non esista la relativa cassa professionale di categoria ma anche quando la stessa li escluda, per statuto o regolamento, in base a determinati requisiti.

Come è noto, alla luce di quanto esposto, con delibera n. 46 del 24 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Regolamento del Fondo di previdenza Generale, ha riconosciuto ai pensionati del Fondo, titolari di reddito imponibile presso la “Quota B”, la facoltà di presentare, fino al 31 dicembre 2009, l'istanza di conservazione dell'iscrizione al Fondo con la relativa opzione per l'aliquota contributiva (12,50% o 2%), con riferimento ai compensi per i quali non siano decorsi i termini prescrizione di legge.

Con tale provvedimento si è inteso offrire l'opportunità di corrispondere i contributi previdenziali a favore della Gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio.

In tal modo, unitamente ai vantaggi di natura fiscale derivanti dall'integrale deducibilità dei contributi previdenziali, l'Ente si propone di evitare una dispersione contributiva mediante la valorizzazione delle ulteriori somme versate con l'istituto del supplemento di pensione.

Tuttavia, al fine di uniformare il regolamento del Fondo di previdenza generale con le analoghe discipline previste dalle altre Casse professionali nonché al fine di evitare possibili contenziosi con la Gestione Separata I.N.P.S., si ritiene opportuno proporre di abolire l'esonero contributivo per i pensionati del Fondo che proseguano nell'esercizio dell'attività. In caso di produzione di reddito autonomo professionale costoro saranno tenuti al versamento del contributo dovuto



alla “Quota B” nella misura ridotta del 2%, salva espressa opzione di pagamento nella misura intera del 12,50%.

A tal fine, nella seduta del 18 settembre 2009, sulla suddetta proposta è stato acquisito il prescritto parere del Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza della Libera Professione.

E' stata predisposta, pertanto, l'unita bozza di delibera che si sottopone alle valutazioni ed alle determinazioni di codesto Consiglio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Vittorio Pulci)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Ernesto del Sordo)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Alberto Volponi)



## **BOZZA**

**DELIBERA n. \_\_/ 2009**

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto l'art. 4, comma 4 del Regolamento del Fondo di previdenza generale, che, per i pensionati che producono reddito professionale, prevede la possibilità di conservare, su richiesta, l'iscrizione al Fondo;
- Tenuto conto che i Regolamenti delle altre Casse di previdenza dei liberi professionisti non prevedono l'esonero contributivo per i pensionati che proseguono nell'esercizio dell'attività professionale;
- Considerato che, esaurito l'effetto della norma transitoria di cui all'art. 4 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, i pensionati che non versano contributi obbligatori ad altra Cassa professionale, sono attualmente tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata I.N.P.S. con l'aliquota contributiva del 17%;
- Tenuto conto, altresì, che l'I.N.P.S. ha inviato numerosi avvisi di accertamento ai pensionati E.N.P.A.M. che, pur continuando a svolgere attività professionale, non hanno optato per il pagamento del relativo contributo presso la "Quota B" del Fondo di previdenza generale;
- Considerata l'opportunità che i pensionati del Fondo di previdenza generale corrispondano i contributi previdenziali a favore della Gestione presso la quale sono già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio, al fine della ottimale valorizzazione della contribuzione, mediante l'istituto del supplemento di pensione;
- Ravvisata la necessità di uniformare il regolamento del Fondo di Previdenza Generale con le analoghe discipline previste dalle altre Casse professionali;
- Acquisito il parere del Comitato Consultivo del Fondo di Previdenza della Libera Professione nella seduta del 18 settembre 2009;
- Visto l'art.17, comma 1, dello Statuto dell'E.N.P.A.M.;
- Su proposta del Dirigente del Servizio Contributi;
- Sentito il parere del Direttore del Dipartimento della Previdenza;
- Sentito il parere del Direttore Generale;



## **DELIBERA**

il comma 4 dell'art. 4 del Regolamento del Fondo di previdenza generale è sostituito dal seguente:

*“I pensionati del Fondo, se titolari di compensi appartenenti alle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 2, conservano l’iscrizione al Fondo. Essi sono tenuti al versamento del contributo previdenziale nella misura ridotta del 2%, salva espressa opzione per il pagamento nella misura intera del 12,50%, da effettuarsi entro il termine di cui all’art. 3, comma 5.”*